

Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2024, n. 32-8766

Regolamento UE n. 2021/2115. D.M. n. 660087/2022. Disposizioni, a partire dal 2024 e per tutto il periodo di programmazione 2023-2027, sull'autorizzazione in deroga all'Ecoschema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale".



Seduta N° 460

Adunanza 10 GIUGNO 2024

Il giorno 10 del mese di giugno duemilaventiquattro alle ore 11:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 32-8766/2024/XI

OGGETTO:

Regolamento UE n. 2021/2115. D.M. n. 660087/2022. Disposizioni, a partire dal 2024 e per tutto il periodo di programmazione 2023-2027, sull'autorizzazione in deroga all'Ecoschema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale".

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, detta norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, detta norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il

regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione approva il Piano strategico della PAC italiano (di seguito PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 reca *"Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti"* ;

il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 185145 del 30 marzo 2023 modifica l'articolo 17 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" del suddetto D.M. 660087/2022;

il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410739 del 4 agosto 2023 reca "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";

il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 525680 del 27 settembre 2023 reca "Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa";

il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste n. 690602 del 15 dicembre 2023 modifica l'articolo 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e l'articolo 19 "pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico" del sopra citato D.M. n. 660087/2022;

la circolare di AGEA coordinamento n. 2664 del 12 gennaio 2024 disciplina l'intervento Eco-schema 1 e le procedure di controllo per la verifica delle condizioni di ammissibilità.

Richiamato che il suddetto D.M. n. 660087/2022:

riconosce il pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale, al fine di sostenere il processo di transizione verso un modello allevatoriale più sostenibile, innalzare la qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari, ridurre l'antimicrobico resistenza (AMR) e migliorare il benessere degli animali;

si pone come obiettivo finale quello di fare aderire le aziende zootecniche ad un percorso virtuoso di riduzione dell'uso del farmaco, basato sull'attuazione di impegni direttamente collegati al miglioramento del benessere animale;

il pagamento è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema 1 del PSP strutturato su due livelli tra loro indipendenti ma sinergici:

il livello 1 introduce l'impegno alla riduzione dell'uso del farmaco;

il livello 2 prevede l'adesione al sistema SQNBA (Sistema di qualità nazionale per il benessere animale), istituito con DM 2 agosto 2022;

all'art. 17, comma 7, prevede che gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi

un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del medesimo decreto e che il rispetto di tale impegno sia verificato dalla Regione che ha autorizzato la deroga, disponendo che le regioni che decidono di avvalersi di tale facoltà, entro il 31 gennaio dell'anno di domanda, comunicano all'Autorità di gestione nazionale e ad AGEA coordinamento la volontà di esercitare tale opzione.

Richiamato, a tale proposito, che la suddetta lettera h) definisce «pascolo o pascolamento», l'attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando, in particolare, le disposizioni regionali in materia di deroga.

Richiamato, inoltre, che la deliberazione della Giunta regionale n. 24-6754 del 17 aprile 2023 ha disposto, tra l'altro, di stabilire che, quale autorizzazione in deroga di cui all'articolo 17, comma 7, del succitato D.M. n. 660087/2022, gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023), possano accedere all'Eco-schema 1 - Livello 2 anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del predetto decreto.

Dato atto che, come da documentazione agli atti, poiché nei lavori di definizione del PSP e delle regole di attuazione dei diversi aiuti incentivanti comunitari, è stata proposta e condivisa una soglia derogativa per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni, quale condizione di equilibrio tra costi e benefici legati ai processi di certificazione, l'Assessore competente in materia di Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca, con nota prot. n. 162 del 16 maggio 2024, ha richiesto al Comitato Tecnico Scientifico del benessere animale, in capo al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di confermare quanto già concertato dal consesso degli Assessori regionali e quindi proposto al medesimo Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, per il tramite della Commissione Politiche agricole, ovvero la soglia dei 20 UBA (anziché 10) quale condizione di esclusione dalla necessità di certificazione SQNBA per la concessione degli aiuti previsti dall'Eco-schema 1 - Livello 2 per l'intero periodo di programmazione 2023-2027.

Ritenuto opportuno mantenere una soglia derogativa per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni e consentire un continuo equilibrio tra costi e benefici legati ai processi di certificazione.

Ritenuto, pertanto, di stabilire che, a partire dal 2024 e per l'intero periodo di programmazione 2023-2027, quale autorizzazione in deroga di cui all'articolo 17, comma 7, del succitato DM n. 660087/2022, gli allevamenti bovini di piccole dimensioni, così come definiti dalle disposizioni nazionali del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, possano accedere all'Eco-schema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere animale" - Livello 2 "Adesione al sistema SQNBA con pascolamento" anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del predetto decreto, disponendo che tale autorizzazione in deroga si consideri adeguata dinamicamente alle disposizioni che a livello nazionale saranno introdotte in materia.

Richiamato che:

la legge regionale n.16/2002 ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);

l'articolo 12 della legge regionale n. 35/2006 ha trasformato l'Organismo per le erogazioni in agricoltura in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

la D.G.R. n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1° febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.

come da Statuto, approvato con D.G.R. , n. 41-5776 del 23 aprile 2007, da ultimo modificato dalla D.G.R. n. 31-3313 del 28 maggio 2021, rientra tra le competenze di ARPEA la verifica di cui al suddetto comma 7.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,
delibera

di stabilire che, a partire dal 2024 e per l'intero periodo di programmazione 2023-2027, quale autorizzazione in deroga di cui all'articolo 17, comma 7, del succitato DM n. 660087/2022, gli allevamenti bovini di piccole dimensioni, così come definiti dalle disposizioni nazionali del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, possano accedere all'Eco-schema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere animale" - Livello 2 "Adesione al sistema SQNBA con pascolamento" anche non aderendo al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del predetto decreto, disponendo che tale autorizzazione in deroga si consideri adeguata dinamicamente alle disposizioni che a livello nazionale saranno introdotte in materia;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni Agrarie e zootecniche", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi comprese le comunicazioni prescritte dal succitato DM 660087/2022 da inviare annualmente, per tutto il periodo di programmazione 2023-2027, ad AGEA, quale organismo di coordinamento, all'Autorità di gestione nazionale e ad ARPEA quale organismo pagatore della Regione Piemonte.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".